

NOTA INFORMATIVA 10/2026:

DECRETO FISCALE 2026

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Ripristino regime dividendi e PEX;
2. Iper-ammortamenti: eliminazione del vincolo territoriale;
3. Transizione 5.0: credito ridotto per le imprese “in coda”;
4. Base imponibile IVA nelle operazioni permutative;
5. Altre disposizioni.

Il DL 27 marzo 2026 n. 38 ripristina il regime agevolato su dividendi e PEX con effetto retroattivo; estende l'accesso agli iper-ammortamenti eliminando il vincolo relativo al luogo di produzione dei beni; prevede un credito ridotto per le imprese escluse dal piano Transizione 5.0 e chiarisce che la nuova disciplina IVA delle permutate, fondata sul criterio del costo, si applica ai contratti stipulati dal 2026.

1. Ripristino regime dividendi e PEX

Sono eliminate le limitazioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 (vedi informativa 4-2026) e, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026:

- viene ripristinata l'esclusione del 95% dei dividendi percepiti da società;
- torna applicabile il regime di participation exemption (PEX) senza vincoli quantitativi.

Viene quindi soppressa la previsione che subordinava i benefici al possesso di partecipazioni pari ad almeno il 5% o di valore minimo di 500.000 euro.

2. Iper-ammortamenti: eliminazione del vincolo territoriale

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028:

- è eliminato il requisito secondo cui i beni dovevano essere prodotti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo;
- l'agevolazione è quindi riconosciuta a prescindere dal luogo di produzione.

La misura amplia significativamente l'accesso agli iper-ammortamenti, che restano applicabili ai beni materiali e immateriali 4.0 interconnessi e agli investimenti in impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.

L'intervento risolve le criticità applicative emerse nei primi mesi dell'anno e dovrebbe consentire la definitiva emanazione del decreto attuativo.

3. Transizione 5.0: credito ridotto per le imprese "in coda"

Il decreto introduce una misura di carattere compensativo per le imprese che avevano presentato progetti nell'ambito del piano Transizione 5.0 (investimenti in innovazione e transizione energetica delle imprese, legati a progetti che migliorano l'efficienza energetica dei processi produttivi) nel 2025, ma non hanno beneficiato dell'agevolazione per esaurimento delle risorse.

In particolare, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 35% di quello originariamente spettante.

L'effetto concreto è una significativa riduzione dell'intensità dell'incentivo:

- nel caso di aliquota massima originaria del 45%, il beneficio effettivo scende al 15,75%;
- negli altri casi, al 14% o 12,25%, risultando in diversi casi meno favorevole rispetto al precedente piano Transizione 4.0.

Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

La disposizione potrebbe non avere carattere definitivo: il Governo ha annunciato un confronto con le categorie produttive e possibili interventi in sede di conversione.

4. Base imponibile IVA nelle operazioni permutative

Il decreto chiarisce il regime temporale della nuova disciplina IVA applicabile alle operazioni permutative.

In particolare:

- per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, la base imponibile è determinata secondo il criterio del costo (ammontare complessivo dei costi sostenuti per il bene o servizio scambiato);
- per i contratti anteriori, continua ad applicarsi il criterio del valore normale.

Sotto il profilo sostanziale, il nuovo criterio del costo comporta rilevanti implicazioni operative:

- la base imponibile IVA può divergere dal valore negoziale della transazione;
- occorre individuare analiticamente tutti i costi rilevanti, inclusi costi diretti e indiretti, nonché oneri accessori;
- la determinazione del valore fiscale richiede quindi una valutazione preventiva già in fase contrattuale.

5. Altre disposizioni

Tra le ulteriori misure di interesse si segnalano:

- Rinvio contributo spedizioni extra-UE: il contributo di 2 euro sulle spedizioni di beni di valore inferiore a 150 euro si applica alle importazioni effettuate dal 1° luglio 2026;
- Imposta di bollo su conti correnti: aumento a 118 euro annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche (invariata a 34,20 euro per le persone fisiche);
- Ritenute su provvigioni: proroga al 1° maggio 2026 dell'entrata in vigore della ritenuta del 23% sul 50% (ovvero sul 20% in presenza di collaboratori o dipendenti) delle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.